



COMUNE DI S. POTITO SANITICO

PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Spedita il _____

IL SEGRETAR'O COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 26.03.1999

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'ICI. Approvazione.

L'anno millenovecento novantanove e questo giorno ventisei del mese di MARZO alle ore 20.05 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 19.03.1999 n. 1295 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di II° convocazione.

Presiede la seduta il Sig. _____

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti, sebbene invitati n. 1

come segue:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	SANTILLO Gianluigi	X	
2	CONTE Angiolo	X	
3	IMPERADORE Francesco	X	
4	BRANDI Tolano	X	
5	SISTO Bruno	X	
6	BELLO Antonéo	X	
7	CONTE Rosalba	X	
8	LOMBARDI Salvatore	X	
9	ZAPPOLO Vincenzo	X	
10	TARFANO Loredana	X	
11	PALMIERI Sergio	X	
12	SANTAGATA Luca	X	
13	RICCIO PAOLA		X

Giustificano l'assenza i Sigg. _____

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Stefania Iavarone

incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l' art. 52, comma 1, del Dlgs. 446/97 riconosce potestà regolamentare generale alle provincie ed ai comuni in materia di entrate, anche tributarie;

che l' art. 59 del medesimo Dlgs. con riferimento alla potestà regolamentare in materia di ICI individua talune fattispecie, fra le tante possibili, in relazione alle quali esercitare tale potestà;

Vista la Circolare 31 dicembre 1998, n.296/E ad oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (ICI)-potere regolamentare del comune-decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1999";

Visto il D.L. n. 8 del 26 gennaio 1999 che differisce al 31 marzo 1999 anche il termine previsto per l' approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla deliberazione del bilancio;

Dato atto che il regolamento di che si tratta deliberato nei termini anzidetti ha effetto, ai sensi del D.L. surrichiamato, dal 1° gennaio 1999;

Vista la bozza di regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili che si compone di n. 7 articoli, predisposta dall' ufficio segreteria;

Sentiti gli interventi dei consiglieri di seguito riportati: Il Consigliere Santagata chiede che si relazioni quanto il regolamento dispone non avendo potuto visionare gli atti.

Il Consigliere Palmieri ribadisce un concetto già esposto e cioè quello della necessità di definire con regolamento l'applicazione delle imposte in relazione alle aree fabbricabili. In relazione al regolamento in oggetto all'ordine del giorno, il consigliere summenzionato non condivide quanto stabilito all'art. 4 ove per l'accertamento delle forme di inagibilità e inabitabilità si dispone il pagamento da parte del contribuente della spesa di accertamento tecnico compiuta dal tecnico comunale. Sul punto sorge un dibattito culminato nella proposta accolta all'unanimità di modificare il punto 1) del comma 4) dell'art.4 nel modo seguente:

1) mediante perizia tecnica disposta dal contribuente a proprie spese.

Il Consigliere Palmieri ritornando sul tema della determinazione dell' applicazione dell'ICI in relazione alle aree fabbricabili, invita l'amministrazione a proporre in futuro l'adozione del regolamento suddetto.

Il Vicesindaco Imperadore conferma tale disponibilità già dichiarata in altra sede.

COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO
PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO TRIBUTI

R E G O L A M E N T O

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili nel Comune di San Potito Sannitico, nell'ambito della podestà regolamentare prevista dagli artt.52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione della imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, liquidazione, sanzioni, contenzioso.

ART.2

Agevolazioni

1.Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2.Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3.Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso

decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione per l'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 3 Abitazione Principale

Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito dal possessore proprietario o titolare di altro diritto reale ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado).

Art. 4 Riduzione d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali fabbricati o le unità immobiliari con le sottoscritte caratteristiche:
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esplicativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- 2) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- 3) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o

ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

4) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscienza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

1) mediante perizia tecnica disposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;

Il Comune si riserva comunque di verificare la vericità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Art. 5 VERSAMENTI

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni oggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purchè il versamento corrisponda all'intero valore dell'immobile condiviso. In caso di maggior valore accertato, ciascun contitolare dell'immobile risponde in ordine alla propria quota di possesso, ne consegue che l'eventuale recupero della maggiore imposta liquidata o accertata nonchè gli eventuali atti di contestazione delle sanzioni vanno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la quota di possesso.

Art. 6 SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

a) è eliminato l'obbligo della presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) conseguentemente sono eliminate:

1) le operazioni di liquidazioni sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 504/92;

2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;

c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo

semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione e ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da f. 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascun unità immobiliare;

d) resta fermo che l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto o a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;

e) la Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;

f) il funzionario responsabile (ICI), in aderenza alle scelte operate dalla Giunta,, verifica servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del Contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato, determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;

g) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) b) dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicata nella precedente lettera f);

h) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 472/97, nè quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 473/97;

i) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cui si riferisce l'imposizione.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili

per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.

Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504/ 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Art.7
Modalità di riscossione

La riscossione dell'ICI può avvenire nel modo seguente:

- a)-attraverso il concessionario della riscossione ex DPR 28 gennaio 1988 n. 43;
- b)-mediante i soggetti iscritti nell'apposito albo che sarà istituito presso il Ministero Delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del Dlgs. n. 446/97;
- c)-in proprio, cioè gestione diretta, sia per quanto concerne la riscossione volontaria sia per quella coattiva.

Il Consigliere Sisto si dichiara favorevole all'approvazione del regolamento in oggetto, senza alcun impegno in relazione a quanto rilevato dal Consigliere Palmieri.

Visti i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90;

Con voti unanimi e favorevoli espressi anche in relazione alla modifica delle bozze di regolamento nel punto 1) del comma 4 dell'art. 4 comma in premessa riportato;

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento per l' applicazione dell' imposta comunale sugli immobili che si compone di n. 7 articoli, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) di inviare la presente deliberazione all' Organo di controllo dell' art. 17 della L. 127/97

PAPERE DI REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Stefania Iavarone)



